



R.G. N° 3125 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE di TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Treviso, avv. Giuseppe Finelli, ha pronunciato a la seguente

SENTENZA

nella Causa Civile iscritta al N° 3125/2025 R.G.

PROMOSSA DA

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Marco Furlan ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Treviso, nella via G. da Coderta n° 47, giusta mandato in atti allegato in calce all'atto introduttivo,

- RICORRENTE -

CONTRO

- PREFETTURA DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio a mezzo proprio funzionario all'uopo delegato,

- RESISTENTE -

Oggetto: Opposizione a verbale di contestazione violazioni alle norme del C.d.S.

La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 31.10.2025 è stata discussa e decisa con la presente sentenza il cui dispositivo è stato letto in aula previo esame degli atti e scritti difensivi acquisiti e depositati ai fascicoli del procedimento, sulle conclusioni precisate dal ricorrente il quale ha insistito

nelle richieste e conclusioni tutte formulate nei propri scritti difensivi e come da verbale di causa in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La stesura della presente sentenza segue quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n° 69/09.

IN FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n° 451712834, redatto dai Carabinieri della Stazione di Valdobbiadene a seguito della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S., motivando la illegittimità dello stesso stante la insufficiente prova del superamento della soglia di 0,5 g/l di cui all'art. 186 co. 2 lett. a) C.d.S., nonché una valutazione adottata nell'occasione dagli agenti accertatori non supportata da elementi oggettivi sufficienti a dimostrare la violazione contestata e chiedendo in conseguenza che il Giudice adito, previa sospensione della sua esecutività, ne dichiarasse l'illegittimità ed il conseguenziale annullamento.

Instaurato il procedimento, la P.A. resistente risulta costituita in giudizio richiamandosi alle deduzioni che saranno redatte dagli agenti accertatori tuttavia non risultanti depositate nel fascicolo telematico, così come non risulta depositata la documentazione relativa all'accertamento impugnato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

IN DIRITTO

Nel merito la proposta opposizione è da accogliersi con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Ed invero, nel caso specifico è da evidenziarsi la inattendibilità di un'analisi

alcolemica effettuata mediante soli sintomi stante le peculiari caratteristiche del profilo cinetico dell'alcol etilico e della sua velocità di assorbimento gastro-intestinale la quale dipende da molteplici fattori: dose reale di alcol etilico variabile con la gradazione alcolica e la dose totale di bevanda assunta, coassunzione di cibo risultando dimostrato che la presenza di cibo nello stomaco rallenta l'assorbimento di alcol per la diminuzione dello svuotamento gastrico e perché copre parte della mucosa e la esclude dal contatto con l'alcol, tipo di cibo (i carboidrati danno una curva alcolemica più piatta e l'anidride carbonica tende ad accelerare lo svuotamento gastrico così che per le bevande gassate l'assorbimento di alcol è più veloce).

Peraltro a stomaco vuoto mediamente si raggiunge la concentrazione massima di alcol nel sangue bevuto in una sola dose in 35 minuti per i superalcolici ed in 50-60 minuti per birra o vino, mentre quando lo stomaco non è vuoto il cibo ritarda il passaggio di parte dell'alcol all'intestino ed il picco massimo del tasso viene raggiunto molto indicativamente dopo 2 ore a stomaco pieno.

Il successivo tempo di eliminazione dell'alcol dipende esclusivamente dal metabolismo del fegato, presentando di conseguenza una cinetica più standardizzata.

Per ciò che attiene agli elementi sintomatici descritti dai verbalizzanti, occorre rilevare che il sintomo dell'alito vinoso (ferme restando comunque le perplessità in precedenza evidenziate sul punto) può essere confuso per effetto di sostanze che possono simulare tale percezione (es. chetoni che si riscontrano nel digiuno prolungato, nel diabete scompensato e nel reflusso gastroesofageo) e comunque non consente di ricostruire l'entità del tasso alcolico non essendo correlabile al grado di intossicazione trattandosi di sintomo riscontrabile sulla

base della mera assunzione recente di sostanze alcoliche.

Per quanto fin qui argomentato non è possibile affermare in termini di ragionevole certezza l'effettivo livello di concentrazione di alcool al momento dell'accertamento e di cui alla violazione contestata.

Pertanto, l'opposizione a sanzioni amministrative, oltre che mirare all'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, mira altresì alla responsabilità dell'opponente.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n° 250/2011, il Giudice, rigetta l'opposizione in presenza di prove in ordine ai fatti contestati, mentre accoglie l'opposizione quando non vi sono sufficienti prove della responsabilità dell'opponente, come nel caso de quo.

Da suddetti principi, ritenuta insufficiente la prova della effettiva responsabilità dell'opponente nel caso de quo, assorbita ogni altra eventuale ulteriore diversa eccezione e/o motivazione formulata, la proposta opposizione è da accogliersi con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese processuali, stante i motivi della decisione, sono da compensarsi interamente tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo sul ricorso in opposizione proposto da [REDACTED] nei confronti della PREFETTURA DI TREVISO avverso il verbale di contestazione n° 451712834, redatto dai Carabinieri della Stazione di Valdobbiadene a seguito della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S.,

⇒ in accoglimento della proposta opposizione, dichiara l'illegittimità degli atti opposti nonché di ogni atto allo stesso

podromico e/o consequenziale e, per l'effetto, ne annulla ogni sua efficacia.

⇒ compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Treviso oggi, lì 31 Ottobre 2025.

Il Giudice

avv. Giuseppe Finelli

Sentenza redatta, sottoscritta e depositata in formato telematico della quale viene inserita nel fascicolo cartaceo copia di cortesia priva di sottoscrizione.

